

Legge
sull'esercizio della prostituzione
(del 25 giugno 2001)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero (CPS);
- visto il messaggio 10 ottobre 2000 no. 5044 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 aprile 2001 no. 5044 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo e definizione

Art. 1 ¹La legge intende arginare il fenomeno della prostituzione e prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose.

²È considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico segnatamente negli esercizi pubblici.¹

Campo di applicazione

Art. 2 ¹La presente legge si applica all'esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità.

²Esercita la prostituzione ogni persona dell'uno o dell'altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d'altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale.

Luoghi vietati all'esercizio della prostituzione

Art. 3 ¹La prostituzione è vietata nei luoghi dove può turbare l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

²I Municipi stabiliscono mediante ordinanza i luoghi di cui al precedente capoverso.

Difesa della salute pubblica

Art. 4 ¹Lo Stato promuove e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica.

²Ogni persona che esercita la prostituzione ottiene il diritto, al momento dell'annuncio alla Polizia, di beneficiare di una consulenza medica gratuita a scopo preventivo. Il Medico cantonale ne regola i dettagli.

Annuncio

Art. 5 ¹Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.

²La Polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione

Art. 6 Nell'ambito dell'esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite e da loro clienti che turbano l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

Art. 7 ¹Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

²Tutte le persone che prestano assistenza giusta il cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

¹ Cpv. modificato dalla L 1.6.2010; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 142.

550.500

Penalità

Art. 8² Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa, giusta l'art. 199 CPS.

Entrata in vigore

Art. 9 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.³

Pubblicata nel BU **2001**, 371.

² Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.

³ Entrata in vigore: 1° gennaio 2002 - BU 2001, 372.